

ACCORDO TRA

la ASL VCO, con sede legale in Omegna – Viale Mazzini n. 117 – Partita IVA n. 00634880033, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dott. Adriano Giacoletto,

E

La Croce Rossa Italiana (di seguito anche "CRI") – Comitato Provinciale di Verbania, rappresentata dal suo Presidente Vittorino Acco

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Ministero della Salute 9.11.2010 è stato istituito il corso biennale di formazione dell'infermiera volontaria CRI, con lo scopo di preparare figure sanitarie con le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni proprie della professione infermieristica;
- il percorso formativo comprende sia attività didattica teorico-pratica che attività di pratica clinica, e al termine dello stesso viene conseguito il titolo di "Diploma di infermiera volontaria della CRI";
- la Federazione Nazionale Collegi IPASVI aveva presentato un ricorso, con richiesta di sospensiva, avverso il decreto 9.11.2010, rappresentando il rischio di sovrapposizione tra i compiti delle infermiere volontarie e quelli degli Infermieri laureati o con titolo equipollente. Il TAR del Lazio, con ordinanza dell'11.5.2011, ha rigettato la richiesta precisando che i volontari della CRI che hanno il diploma di infermiere possono prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni proprie della professione infermieristica in un contesto emergenziale, e che tale attività non modifica, nelle situazioni ordinarie, il rapporto che intercorre con il personale infermieristico (riferimento normativo art.1737 D.Lgs. 66/2010);
- la Federazione Nazionale Collegi IPASVI con circolare n.17 del 13.6.2011 dichiarava di prendere atto di quanto stabilito dal TAR Lazio e di non presentare appello al Consiglio di Stato;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18 comma 1 lett. a) della Legge 24.6.1997, n.196 e s.m.i. possono promuovere stage e/o tirocini per l'attività di formazione in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962, n.1859 e s.m.i.;
- la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Verbania non ha in proprio strutture sanitarie idonee allo svolgimento del tirocinio pratico obbligatorio previsto per le allieve infermiere volontarie CRI;


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

Ai sensi art.18 Legge n.196/1997 e s.m.i., l'ASL VCO si impegna ad accogliere presso le proprie strutture le allieve infermiere volontarie per il tirocinio di formazione e orientamento previsto nel piano di studio in premessa, da svolgere presso le proprie strutture con le modalità da concordare tra le parti secondo la disponibilità dell'ASL VCO e le necessità delle tirocinanti.

ART.2

- Il tirocinio formativo ai sensi della citata Legge 196/1997 e s.m.i. non costituisce rapporto di lavoro.
- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, l'attività sarà seguita da un Tutor/Capogruppo designato dalla CRI e da un Tutor aziendale indicato dall'ASL VCO.
- Per ciascuna allieva I.V. CRI sarà predisposto un progetto formativo secondo lo schema allegato alla presente convenzione, contenente:



- il nominativo della tirocinante;
- i nominativi del tutor designato dalla CRI e del tutor designato dall'ASL VCO;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza e la valutazione corrispondente;
- l'individuazione dei reparti presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9.4.2008, n.81 e s.m.i.
- mantenere assoluta riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni, conoscenze, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196 e s.m.i., nonché in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART.4

L'uniforme adottata dalle allieve I.V. CRI per lo svolgimento formativo teorico-pratico è quella propria del Corpo Infermiere Volontarie CRI (art.1010 DPR 90/2010);

ART.5

La CRI assicura presso l'INAIL i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e, per la responsabilità civile contro terzi, presso INA Assitalia. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ASL VCO si impegna a segnalare immediatamente l'evento al Comitato Provinciale CRI, che attiverà la procedura dettata dalla vigente normativa.

ART.6

La presente convenzione decorre dal momento della sottoscrizione per il periodo dal 1 aprile 2013 al 31 marzo 2015, e potrà essere rescissa dalle parti tramite raccomandata A/R con preavviso di almeno 60 giorni.

ART.7

La presente convenzione è da ritenersi a titolo gratuito, in quanto nessun onere deve essere corrisposto fra le parti.

ART.8

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Omegna, _____

Per l'ASL VCO
Il Direttore Generale
Dott. Adriano Giacoletto



Per la Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Verbania
Il Presidente
Vittorino Acco